

Ordinanza sulla requisizione di impianti di protezione e letti per affrontare situazioni d'emergenza nel settore dell'asilo (OReq)

dell'11 marzo 2016 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 20 dicembre 2019¹ sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC),²

Art. 1³ Oggetto

La presente ordinanza disciplina la requisizione di impianti di protezione di cui all'articolo 67 LPPC e di letti in rifugi pubblici secondo l'articolo 61 capoverso 3 LPPC da parte della Confederazione e dei Cantoni per affrontare situazioni d'emergenza nel settore dell'asilo.

Art. 2 Requisizione

¹ Sono autorizzati a requisire impianti di protezione e letti dei Cantoni e dei Comuni al fine di disporre gli organi seguenti:

- a. l'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) su richiesta della Segreteria di Stato della migrazione (SEM);
- b. gli uffici cantonali responsabili della protezione civile.

² È possibile requisire tutti i tipi di impianti; l'idoneità degli ospedali protetti deve essere verificata nel caso concreto.

Art. 3 Presupposti

¹ Gli impianti di protezione e i letti possono essere requisiti se:

- a. sussiste una situazione d'emergenza nel settore dell'asilo;
- b. non sono disponibili o non possono essere resi disponibili in tempo utile altri alloggi a condizioni accettabili;
- c.⁴ dei militi di protezione civile sono impiegati per far fronte a una situazione d'emergenza nel settore dell'asilo in virtù dell'articolo 46 capoversi 1 lettera a o 2 LPPC; e

RU 2016 949

¹ RS 520.1

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 541).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 541).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 541).

- d. gli impianti di protezione e i letti non sono forzatamente indispensabili alla protezione civile.

² Non possono essere requisiti impianti di protezione e letti necessari all'esercizio per l'adempimento dei suoi compiti.

Art. 4 Effetti giuridici

¹ La requisizione è una restrizione di diritto pubblico della proprietà.

² Mediante la requisizione di un impianto di protezione o di letti, il diritto di disporre di questi beni passa alla Confederazione o al Cantone interessato.

³ I diritti e gli obblighi di diritto pubblico, nonché i diritti e gli obblighi derivanti da rapporti giuridici di diritto privato sono sospesi durante la requisizione.

Art. 5 Predisposizione della requisizione

¹ La requisizione è predisposta:

- a. dall'UFPP in collaborazione con la SEM e gli uffici cantonali responsabili della protezione civile;
- b. dagli uffici cantonali responsabili della protezione civile.

² La predisposizione comprende in particolare:

- a. l'accertamento dell'effettivo di impianti di protezione e di letti requisibili; e
- b. la determinazione degli impianti di protezione e dei letti da requisire.

Art. 6 Consegna e restituzione degli impianti di protezione e dei letti

¹ L'UFPP o l'ufficio cantonale responsabile della protezione civile stabilisce in una decisione gli impianti di protezione e i letti da requisire.

² I proprietari o i possessori degli impianti di protezione e dei letti sono tenuti a consegnare senza indugio gli impianti di protezione e i letti requisiti.

³ Nel momento in cui gli impianti di protezione o i letti requisiti non sono più necessari, l'UFPP o l'ufficio responsabile della protezione civile del Cantone interessato dispone senza indugio la loro restituzione al proprietario o al possessore.

⁴ L'UFPP o l'ufficio responsabile della protezione civile del Cantone interessato registra la consegna e la restituzione in forma scritta. Per gli impianti di protezione è documentato in particolare lo stato e l'equipaggiamento dell'impianto.

Art. 7 Adattamento e completamento dell'infrastruttura

¹ Se, a causa di un equipaggiamento lacunoso o di una manutenzione carente, occorre adattare l'infrastruttura dell'impianto di protezione, i rispettivi costi sono assunti dal Cantone o dal Comune competente.

² Se l'infrastruttura deve essere completata affinché l'impianto di protezione possa essere utilizzato come alloggio, al termine della requisizione la Confederazione o il

Cantone interessato definisce, d'intesa con il proprietario, se la Confederazione o il Cantone interessato riceve un indennizzo adeguato per le installazioni supplementari o se queste ultime vengono smantellate a spese della Confederazione o del Cantone interessato.

Art. 8 Esercizio e manutenzione

¹ I costi per l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione e per la manutenzione dei letti durante la requisizione sono assunti dalla Confederazione o dal Cantone interessato.

² L'UFPP o l'ufficio responsabile della protezione civile del Cantone interessato provvede affinché l'esercizio e la manutenzione dell'infrastruttura degli impianti di protezione siano svolti da personale qualificato.

³ In materia di prescrizioni di sicurezza valgono le disposizioni previste per le situazioni d'emergenza.

Art. 9 Obblighi dei proprietari e dei possessori

I proprietari e i possessori di impianti di protezione e letti sono tenuti a rispettare le disposizioni dell'UFPP, degli uffici cantonali responsabili della protezione civile e della SEM; essi devono in particolare:

- a. accettare i lavori di predisposizione necessari e, all'occorrenza, collaborarvi;
- b. allontanare immediatamente gli oggetti mobili che non fanno parte dell'equipaggiamento tecnico dell'impianto di protezione;
- c. comunicare all'UFPP o all'ufficio cantonale responsabile della protezione civile le modifiche di natura materiale o giuridica concernenti l'uso degli impianti di protezione e dei letti;
- d. presenziare alla consegna e alla restituzione, nonché qualora l'UFPP o l'ufficio cantonale responsabile della protezione civile ne faccia richiesta;
- e. annunciare i danni e i difetti al momento della restituzione.

Art. 10 Ricorso

I ricorsi contro decisioni dell'UFPP emanate in relazione alla requisizione non hanno effetto sospensivo.

Art. 11 Indennizzo e responsabilità

¹ I proprietari sono adeguatamente indennizzati dalla Confederazione o dal rispettivo Cantone per l'uso degli impianti di protezione e dei letti.

² Essi hanno diritto all'indennizzo delle spese sostenute per la consegna e la ripresa degli impianti di protezione e dei letti.

³ La Confederazione o il Cantone interessato è responsabile di tutti i danni arrecati all'impianto di protezione o ai letti durante la requisizione, sempreché non siano da ricondurre alla normale usura o non siano coperti da una protezione assicurativa.

Art. 12 Pretese di risarcimento e prescrizione

¹ In caso di danneggiamento o di perdita totale dell'impianto di protezione o dei letti, l'UFPP o l'ufficio cantonale responsabile della protezione civile decide in merito alle pretese di risarcimento.

² Per quanto concerne la prescrizione di pretese di risarcimento secondo il capoverso 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 83 capoversi 1 e 4 LPPC.⁵

Art. 13 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2016 con effetto sino al 31 marzo 2019.

² La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2023.⁶

³ La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2025.⁷

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 541).

⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU **2019** 887).

⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 22 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 541).